

prezzo e risoluzione del contratto) previste in suo favore, sostanziosamente tale impegno in un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione”.

### In definitiva

Se alla denuncia del vizio o del difetto il venditore assume l'impegno di eliminare i vizi/difetti che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato, il decorso del termine di garanzia legale si interrompe.

A partire dall'intervento del venditore inizierà dunque a decorrere un nuovo termine di un anno (art. 1495 codice civile) ovvero di due anni (art. 132 codice del consumo).

Così disponendo le Sezioni Unite hanno confermato una regola già predicata dalla Cassazione, con sentenza n. 11281 del 1994, secondo cui:

- da un canto, *“il riconoscimento dei vizi della cosa venduta e il contestuale impegno del venditore a eliminarli in sede di esecuzione del contratto non è che uno dei modi con cui il venditore, che ha l'obbligo di consegnare una cosa immune dai vizi di cui all'art. 1490 c.c., assicura e attua l'esatto adempimento della sua prestazione, e, di per sé, non dà luogo a un accordo novativo se non sia in concreto provata la volontà delle parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto con diverso oggetto o titolo, così come è richiesto per la novazione dall'art. 1230 c.c. e dall'art. 1231 dello stesso codice, che espressamente chiarisce come non si abbia novazione nel caso di mera modifica degli elementi accessori della obbligazione”*;
- dall'altro, *“in mancanza della predetta prova, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta e l'impegno a eliminarli determina solo l'interruzione del termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1495 c.c., e non la sostituzione di questo termine con il nuovo e diverso termine di prescrizione ordinaria”*.

## Breve nota in ordine alla seconda ipotesi

In conclusione si riservano brevi considerazioni alla diversa ipotesi delle riparazioni/sostituzioni effettuate oltre il termine di garanzia legale.

Muovendo dalla natura del contratto che vincola le parti e che deve qualificarsi come contratto d'opera (art. 2222 e seguenti del codice civile), si precisa in linea di estrema sintesi che il prestatore d'opera, così come il venditore, è tenuto a garantire la conformità dell'opera e l'assenza di vizi.

Quanto ai termini valgono le medesime considerazioni sopra svolte:

1. se deve applicarsi il codice civile perché la natura dei soggetti è tale da escludere l'applicabilità del codice del consumo allora: il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna (art. 2226 codice civile). La disciplina civilistica offre garanzia contro difetti/vizi occulti, cioè non noti al committente o non facilmente riconoscibili al momento dell'accettazione dell'opera prestata.
2. Se può applicarsi il codice del consumo vale il richiamo agli artt. 129 e seguenti dello stesso. Pertanto il committente è garantito per difetti di conformità che si manifestino nell'arco dei due anni dalla riconsegna del bene e che siano stati denunciati nel termine di due mesi dalla scoperta.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi si precisa che la garanzia legale prevista dal codice del consumo stabilisce non che il lavoro sarà fatto a regola d'arte, ma che il lavoro sarà conforme al contratto.

Per gestire i propri diritti di conformità è buona regola esigere dal prestatore d'opera un preventivo in forma scritta da cui risulti:

- il problema in ordine al quale l'intervento è stato richiesto;
- le modalità secondo le quali si intende intervenire.

Al ritiro del veicolo, quindi nel momento in cui accettate l'opera prestata, esigete altresì che nel “foglio di lavoro” sia richiamato il preventivo.

Queste informazioni consentiranno di valutare successivamente se la riparazione/sostituzione è conforme al contratto.

In sostanza

- Esigete che la vostra richiesta di intervento sia registrata dal prestatore d'opera (l'officina di fiducia) in modo che risulti in maniera incontrovertibile l'oggetto della richiesta e le modalità d'intervento convenute. La sottoscrizione di entrambe le parti garantirebbe un valore aggiunto a tale documentazione.
- Descrivete accuratamente i difetti che riscontrate e le condizioni nelle quali i difetti si manifestano.
- Al ritiro del veicolo richiedete certificazione scritta dell'intervento apprestato ed accertate che sia richiamato il preventivo dal quale – come vale ribadire – risulterà il problema denunciato, l'oggetto della richiesta, le modalità di intervento.